Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 5 marzo 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 5 MARZO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Comune di Gorla Maggiore (Varese):** Obbligazioni sorteggiate il 5 gennaio 1947. — **Comune di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1947. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 febbraio 1947. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 1947.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 725.

Disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1936, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Riconosciuta la necessità di disciplinare con unico provvedimento le competenze accessorie per il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le competenze accessorie al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono quelle stabilite nell'allegato n. 1 al presente decreto, visto dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

Le precedenti disposizioni che regolino diversamente le competenze accessorie si intendono per quanto riguarda il personale predetto sostituite da quelle risultanti dall'allegato n. 1.

Art. 2.

Il 2° e 3° comma dell'art. 63 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali nell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, sono sostituiti con quanto segue:

« I prolungamenti di orario disposti temporaneamente per i servizi al pubblico nelle ricevitorie postali e telegrafiche sono retribuiti nel modo seguente:

a) compenso per servizio straordinario ragguagliato alle competenze del personale non di ruolo di gruppo *C*, per retribuire la prestazione del personale che presta il servizio medesimo;

b) un ventesimo o un decimo del compenso di cui alla lettera *a*) a seconda che il prolungamento abbia luogo dalle ore 7 alle ore 19, e dopo tale ora, per rimborso spese di servizio.

Se il servizio prolungato temporaneamente richieda l'opera di più di una unità, il compenso di cui alla lettera *a*) è moltiplicato per il numero delle unità ritenute necessarie, fermo restando il compenso per spese di servizio di cui alla lettera *b*) ».

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1946 e, per quanto riguarda le indennità per servizio straordinario di cui al capo II e quelle per i servizi viaggianti di cui al capo VI, dal 1° ottobre 1945.

Nella liquidazione delle competenze arretrate per prestazioni straordinarie dal 1° ottobre 1945 al 31 maggio 1946, saranno considerate come tali anche quelle retribuite con i fondi del premio di operosità e rendimento. Tale valutazione è ammessa per un numero di ore non superiore alla metà di quelle per le quali fu corrisposto il premio di operosità e rendimento, il quale premio va detratto dalla liquidazione per il numero di ore corrispondenti a quelle valutate. Le 30 ore mensilmente attribuite con carattere di generalità a tutto il personale, per servizio straordinario o premio di operosità, sono escluse da tale computo, e non comportano alcuna maggiorazione.

Dalla liquidazione di cui al precedente comma è escluso il personale che ha percepito compensi speciali per lavori a cottimo, per servizio straordinario, per « tantième », limitatamente ai mesi nei quali ha percepito i compensi stessi.

E' data sanatoria per le somme che risultassero a debito dal conguaglio fra le competenze dovute per i servizi viaggianti in base al presente decreto e quelle provvisoriamente pagate dal 1° ottobre 1945.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1947
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 113. — FRASCA

ALLEGATO n. 1.

Disposizioni sulle competenze accessorie al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

CAPO I

Indennità di missione e di trasferimento.

Art. 1.

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Agli operai giornalieri addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche può essere attribuita in caso eccezionale la indennità di missione stabilita per gli operai temporanei, di cui al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per il grado iniziale del ruolo del quale esso ha le funzioni.

Le indennità di missione competono anche al personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, e agli effetti dell'applicazione delle relative norme i ricevitori postali telegrafici e i gerenti sono parificati al grado 9° e 10° del gruppo *C*, a seconda che siano titolari di ricevitorie con retribuzione superiore o non superiore, alle L. 15.000; i supplenti sono parificati indistintamente al grado 13° del gruppo *C*, e i collettori e agenti rurali al grado iniziale del personale subalterno.

Art. 2.

Ai soli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo il seguente personale dell'Azienda per i servizi telefonici si intende equiparato ai gradi gerarchici come segue:

a) personale della tabella *B* dell'allegato 1 al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943:

dirigenti tecnici principali e direttrici di commutazione, grado 9°;

dirigenti tecnici di trasmissione e di stazioni amplificatrici, dirigenti di commutazione, grado 10°;

sorveglianti di commutazione, grado 11°;

telefonisti e telefoniste, meccanici d'officina, operai meccanici, grado 12°;

primi commessi e commessi, personale subalterno;

b) personale del quadro speciale di cui all'allegato II del predetto decreto n. 943 e personale diurnista:

ingegneri con trattamento corrispondente a quello di 1ª categoria lettera *a*) di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, grado 10°;

impiegati laureati e diplomati di scuola media di 2° grado con trattamento corrispondente a quello di 1ª categoria lettera *b*) e 2ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; tecnici, grado 11°;

impiegati muniti di licenza di scuola media di 1° grado e provvisti di trattamento di 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, grado 12°;

telefonisti e telefoniste, operai meccanici, grado 13°;

commessi, personale subalterno.

Art. 3.

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, che sia chiamato per subire una visita medico fiscale in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimone per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze, per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

CAPO II

Indennità per servizio straordinario.

Art. 4.

E' considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per esigenze di servizio temporanee ed eccezionali, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo al compenso come lavoro straordinario per le ore prestate in più.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritta per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

Art. 5.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezz'ora nello stesso mese si trascurano; quelle eguali o superiori si valutano come un'ora intera.

E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Art. 6.

Il compenso per lavoro straordinario, al personale di ruolo e non di ruolo, è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo delle competenze ragguagliate a giornata per gli impiegati o di un ottavo per il personale subalterno; tale importo orario è aumentato di un decimo. Per le prestazioni straordinarie rese nei giorni festivi l'aumento è di due decimi.

Per il personale avente sede di servizio nelle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti la maggiorazione predetta è stabilita in due decimi per il lavoro straordinario feriale e in tre decimi per quello prestato nei giorni festivi.

Gli importi orario predetti sono arrotondati per eccesso a lira intera.

Le competenze da considerare ai fini del precedente comma sono:

a) lo stipendio medio lordo o la retribuzione media lorda, relativi al grado rivestito, con esclusione di tutte le altre competenze, nonchè degli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione;

b) i tre quarti dell'indennità di carovita, di lire 5000 lorde prevista dal 1° comma dell'art. 2 del decreto

legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, escluse in ogni caso le quote complementari per le persone di famiglia a carico, nonchè gli aumenti e riduzioni previsti dalle altre disposizioni del decreto stesso.

L'importo orario per le prestazioni di servizio straordinario ragguagliato nel modo indicato nell'art. 6 costituisce un limite massimo. In relazione all'effettivo rendimento qualitativo e quantitativo delle prestazioni stesse, l'importo orario predetto può essere ridotto fino alla metà.

Le prestazioni in orario straordinario che richiedono semplice presenza sono retribuite con compensi orari non superiori ai due terzi del limite massimo.

Art. 7.

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito si intende autorizzato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione centrale per la sostituzione del personale assente.

Per particolari esigenze oltre l'assegno medesimo, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale.

Art. 8.

Non potranno compiersi mensilmente più di 60 ore di servizio straordinario dagli impiegati, e 75 ore dagli agenti. Sono escluse dal computo per raggiungere tali limiti:

a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno;

b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;

c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie esigenze di servizi, ed autorizzate preventivamente, ovvero approvate dal Ministro.

Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro a la Segreteria del Sottosegretario di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili è elevato a 100.

Per i funzionari di grado superiore al 7° i compensi per lavoro straordinario possono eccezionalmente essere stabiliti con deliberazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'attività e al rendimento, in misura forfetaria mensile ragguagliata ad un importo non superiore a quello risultante dal computo di 60 ore retribuite con le modalità previste dal 1° e dal 2° comma dell'art. 6.

Art. 9.

Per i servizi per i quali vige il sistema del cottimo, le norme e le tariffe per i lavori resi oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate dal direttore generale.

I compensi per lavori a cottimo resi oltre l'orario normale d'ufficio o oltre la resa obbligatoria eventualmente stabilita, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del precedente art. 6 per il grado 11°.

L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal 1° comma del precedente art. 8, rispettivamente per gli impiegati e per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro può elevare detti limiti con propria motivata deliberazione.

I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti massimi suddetti, ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

CAPO III

Premio di interessamento.

Art. 10.

Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in luogo del premio di presenza di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è assegnato un premio giornaliero di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato nella misura risultante dalla seguente tabella, salvo le limitazioni dell'art. 12 ultimo comma:

grado 4°	L.	130
» 5°	»	115
» 6°	»	100
» 7°	»	90
» 8°	»	80
» 9°	»	70
» 10°	»	60
» 11° e personale non di ruolo gruppi *A* e *B*	»	50
» 12° e 13° e personale non di ruolo gruppo *C*	»	40
messaggeri di 1ª e di 2ª classe ed equiparati	»	40
primi commessi, commessi ed equiparati	»	35
agenti non di ruolo	»	30

Per il personale dell'Azienda per i servizi telefonici indicato nel precedente art. 2 la parificazione dei gradi ivi stabilita vale anche per il premio di interessamento.

Art. 11.

Di regola il premio è concesso per ogni giornata di effettiva presenza, con completo adempimento del normale orario di servizio, al personale non demeritevole nella misura prevista per ciascun grado dalla tabella di cui al precedente articolo.

Quando il posto occupato e le responsabilità ad esso inerenti siano di eccezionale importanza, ovvero quando siano affidati incarichi speciali in più delle normali attribuzioni o, infine, quando le condizioni nelle quali il servizio si svolge diano luogo ad un particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggiore grado con cui si verificano le anzidette circostanze, può essere elevato fino ad un massimo corrispondente a quello risultante dalla tabella per ciascun grado, maggiorato del 60 %.

Art. 12.

Il premio non è dovuto nelle giornate di assenza dal servizio da qualsiasi motivo determinata, anche se per festività, congedo, malattia od altre cause comunque giustificate.

Non spetta, neppure, nei giorni festivi o di congedo, in cui la presenza in servizio abbia luogo per il compimento di lavoro straordinario retribuito.

Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto o soppresso per le irregolarità verificatesi nell'adempimento del servizio disimpegnato o per abituale negligenza o scarso rendimento nel servizio stesso.

Può essere privato del premio per un periodo non maggiore di due mesi il personale cui sia inflitta la riduzione di un quinto dello stipendio per un periodo di tempo superiore a 20 giorni o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o della paga ovvero, per il personale dell'Azienda per i servizi telefonici, la sospensione dallo stipendio o paga per durata superiore a sei giorni. Comunque, in caso di sospensione dallo stipendio, il premio non viene corrisposto per la durata relativa.

Le norme per determinare le maggiorazioni del premio e le riduzioni di queste sono approvate dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

Il premio di interessamento, che è cumulabile con le altre competenze accessorie stabilite dal presente decreto, è però concesso in misura giornaliera corrispondente al premio di presenza di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19:

a) al personale viaggiante, per le giornate nelle quali percepisce la indennità di cui al seguente art. 16;

b) al personale che effettua la sua prestazione ordinaria a cottimo, in base ad una resa giornaliera predeterminata;

c) al personale che percepisce il premio di « tantième » per la trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'art. 24 per le giornate in cui viene attribuito tale premio;

d) al personale dell'Azienda per i servizi telefonici che percepisce il premio di maggiore rendimento di cui all'art. 23.

Capo IV

Indennità di stazione e di porto.

Art. 13.

Al personale addetto agli uffici istituiti presso le stazioni ferroviarie (per le corrispondenze e per i pacchi) presso gli uffici di porto e di confine sono concesse le seguenti indennità mensili:

direttori d'ufficio	L. 250
direttori di turno, capiturno, sottocapi	» 200
impiegati di ogni categoria	» 150
agenti subalterni	» 130

Capo V

Indennità per servizio serale e notturno.

Art. 14.

Al personale che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle ore 22 alle 6) spettano le seguenti indennità:

	Dalle ore 22 alle 24	Dalle ore 0 alle 6
impiegati di ruolo di 1ª categoria . . .	L. 10	L. 16
impiegati di 2ª categoria e non di ruolo . .	» 9	» 14
personale subalterno di ruolo e non di ruolo .	» 7	» 12

Negli uffici in sede di Direzioni provinciali postali telegrafiche di 1ª e di 2ª classe, nonchè negli uffici interurbani, stazioni amplificatrici, terminali e radiotelefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aliquote orarie predette sono aumentate del 60 %.

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi (con almeno cinque unità alla propria dipendenza) negli uffici con servizio permanente, nonchè ai capi turno di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennità di L. 10 per ogni notte.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe sopra stabilite ai dipendenti dell'Azienda per i servizi telefonici, si intendono impiegati di 1ª categoria quelli del ruolo direttivo di tabella *A* di cui al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e impiegati di 2ª categoria gli appartenenti al restante personale di tabella *A* nonchè il personale di tabella *B* esclusi i primi commessi e commessi.

Art. 15.

Sono stabilite le seguenti indennità complessive per ciascuna notte, per servizio notturno ridotto non retribuibile con le indennità di cui al precedente articolo, e per guardia notturna:

1) negli uffici a traffico notturno ridotto:

a) impiegati (per il turno di 7 ore di servizio prestato nel periodo dalle ore 22 alle 8)	L. 27
b) agenti per il turno di 8 ore prestato come sopra	» 20
c) dirigenti tecnici e assimilabili, ed operai meccanici addetti al normale servizio delle centrali interurbane ed uffici annessi nonchè delle stazioni amplificatrici e radiofoniche dell'Azienda per i servizi telefonici (per il turno completo di 7 od 8 ore, a seconda dell'orario d'obbligo, prestato fra le ore 22 e le 8). . . .	» 27
d) primi commessi e commessi telefonici addetti al normale servizio delle centrali e stazioni suindicate (per ogni turno completo di 8 ore reso fra le 22 e le 8)	» 20

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al presente n. 1 l'indennità di cui all'art. 14, nel quale caso è ridotto in proporzione il compenso globale stabilito dal presente articolo;

2) negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici o che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee:

impiegati	L. 20
3) guardia notturna (dalle ore 22 alle 6) .	» 12

Capo VI

Indennità per i servizi viaggianti.

Art. 16.

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti e ai messaggeri è concessa una indennità la quale viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) Indennità oraria di servizio di viaggio: (periodo intercorrente dalla entrata in vettura per il viaggio di andata, alla discesa dalla vettura nel ritorno in sede):

a) per ogni ora di lavoro:

impiegati	L. 10
personale subalterno	» 8

b) per ogni ora di riposo:
impiegati . . . . L. 5
personale subalterno. . . . . » 4

2) Indennità operaia notturna per il servizio in viaggio secondo le tariffe normali e cioè:
per ogni ora compresa nel periodo 22-24:
impiegati di 1ª categoria . . . . . L. 10
impiegati di altre categorie e fuori ruolo » 9
personale subalterno . . . . » 7
per ogni ora compresa nel periodo 0-6:
impiegati di 1ª categoria . . . . . » 16
impiegati di altre categorie e fuori ruolo » 14
personale subalterno . . . . » 12

3) Rimborso spese sostenute fuori residenza:
a) vitto (impiegati e personale subalterno:
a pasto . . . . L. 175
con un massimo di due pasti nelle 24 ore distribuiti uno nel periodo dalle ore 6 alle 12 e uno nel periodo dalle ore 12 alle 24. Non compete alcun pasto quando l'assenza dalla residenza non supera quattro ore. Quando tale assenza si verifica in parte nel periodo tra le ore 6 e le 12 e in parte dopo le ore 12, e supera quattro ore ma non dieci, compete un solo pasto;
b) alloggio:
al termine di ogni viaggio di andata (impiegati e personale subalterno) . . . . . . L. 120
purchè la sosta sia almeno di 6 ore se in periodo diurno e di 4 ore se in periodo notturno (22-6) esclusi i viaggi per i quali l'inizio dell'orario avviene dopo le ore 6 ed il ritorno avviene prima delle ore 20.

Se la sosta fuori residenza (diurna o notturna che sia) non oltrepassa 24 ore, si ha diritto ad una sola indennità di alloggio mentre se oltrepassa 24 ore si ha diritto ad una seconda indennità.

4) Indennità oraria di dirigenza (per le sole ore di lavoro):
a) capoturno di ambulante (per ogni ora) . L. 2 —
b) titolare di turno di messaggere (per ogni ora) . . . . » 0,50

I coefficienti vengono conteggiati ad ore intere, con arrotondamento, per difetto o per eccesso, del periodo rispettivamente inferiore o superiore alla mezz'ora.

La mezza ora sarà contabilizzata come ora intera.

Art. 17.

Nessun aumento sulla indennità di cui al precedente articolo è dovuto nel caso di ritardo inferiore ad un'ora, nell'arrivo dei treni o dei piroscafi ai punti estremi della corsa.

Quando il ritardo non è inferiore ad un'ora, per tutto il periodo di esso, compete una indennità per ritardo treni, in misura uguale a quella stabilita nell'art. 6 per il servizio straordinario.

Capo VII

Indennità di maneggio valori.

Art. 18.

L'indennità di maneggio valori è concessa ai funzionari sottonotati, o in caso di assenza ai loro sostituti, nella seguente misura mensile:

1) cassieri e controllori delle Casse provinciali di Milano o Roma . . . . L. 500

2 - *a*) magazziniere centrale delle carte valori o controllore presso il Magazzino centrale carte valori; cassieri e controllori provinciali nelle Direzioni provinciali di 1ª classe; titolari di uffici vaglia, risparmi e conti correnti, in sede di Direzioni provinciali di 1ª classe . . . . L. 400

b) cassieri centrali dell'Azienda per i servizi telefonici; controllore presso la Cassa centrale dell'Azienda predetta; consegnatario del Deposito centrale materiali dell'Azienda per i servizi telefonici e controllore presso il deposito medesimo . . . . » 400

3 - *a*) consegnatario cassiere centrale; vice consegnatario cassiere per vaglia risparmi e conti correnti; magazziniere centrale delle marche assicurative e controllore del magazzino medesimo; direttore e controllore dell'Ufficio filatelico di Roma; cassieri e controllori provinciali nelle Direzioni provinciali di 2ª classe; titolari uffici vaglia risparmi e conti correnti nelle Direzioni provinciali di 2ª classe » 350

b) capo dell'Economato dell'Azienda per i servizi telefonici . . . . » 350

4 - *a*) cassieri e controllori provinciali delle Direzioni provinciali di 3ª classe; cassieri dei Circoli delle costruzioni; depositari provinciali delle Carte valori e relativi controllori; titolari uffici vaglia, risparmi e conti correnti, nelle Direzioni provinciali di 3ª classe; cassieri e controllori degli uffici di cassa presso le Direzioni senza reparto di ragioneria; titolari delle Sezioni vaglia e risparmi degli uffici principali . . . . » 300

b) cassieri controllori presso gli Ispettorati di zona dell'Azienda per i servizi telefonici » 300

5 - *a*) titolari degli uffici principali non suddivisi; impiegati addetti agli sportelli degli uffici cassa, vaglia risparmi e conti correnti . » 200

b) cassieri e controllori degli uffici telefonici interurbani di 1ª classe dell'Azienda per i servizi telefonici . . . . » 200

6 - *a*) titolari degli uffici interni delle Direzioni provinciali con carattere di contabile secondario; capi degli uffici nei quali può essere suddiviso un ufficio principale, con carattere di contabile secondario . . . . » 150

b) cassieri e controllori degli uffici telefonici interurbani di 2ª e 3ª classe dell'Azienda per i servizi telefonici . . . . » 150

Capo VIII

Compensi vari.

Art. 19.

Ai fattorini telegrafici e ad altri agenti, direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fare uso in servizio della bicicletta, e per il periodo in cui tale uso è effettuato, è concessa, per prestazione e manutenzione della medesima una indennità mensile di L. 250.

Art. 20.

Agli impiegati che adempiono all'incarico della manutenzione degli apparati telegrafici, è concessa l'indennità mensile di L. 150.

Art. 21.

Agli agenti espressamente addetti alla manutenzione delle pile e degli accumulatori negli uffici telegrafici nonchè al personale tecnico incaricato espressamente delle manutenzione degli accumulatori negli uffici dell'Azienda per i servizi telefonici, è assegnato un compenso mensile nella seguente misura:

negli uffici con oltre 500 elementi di pila L. 150
negli uffici con oltre 300 elementi di pila sino a 500 . . . . » 100
negli uffici con oltre 100 elementi di pila sino a 300 . . . . » 80

Art 22.

Agli impiegati dell'Amministrazione postale telegrafica nominati interpreti di lingue estere compete una indennità mensile nella seguente misura:

per una lingua . . . . L. 400
per ogni lingua oltre la prima . . . . » 200

La stessa indennità compete al personale dell'Azienda per i servizi telefonici (escluso il personale direttivo) cui siano riconosciute mansioni di interprete presso gli uffici addetti al pubblico o di interprete traduttore presso gli altri uffici dell'Azienda o che sia abilitato al servizio tecnico con l'estero. L'indennità predetta non è corrisposta nei casi di assenza degli impiegati per malattia, congedo o altra causa.

Al personale di commutazione dell'Azienda per i servizi telefonici avente conoscenza di lingue estere, è corrisposto il compenso speciale di L. 20 per ogni turno giornaliero di servizio prestato nei posti di lavoro delle linee dirette internazionali.

Art. 23.

Al personale di commutazione della tabella *B* allegato 1 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e a quello di commutazione del quadro speciale e diurnista può essere corrisposto un premio di maggiore rendimento in dipendenza della intensificazione del traffico, nella misura massima di L. 800 mensili, in base a norme stabilite dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 24.

In luogo dei compensi per i telegrafisti scelti di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1946, che s'intende abrogato, negli uffici telegrafici dove sarà ritenuto opportuno dall'Amministrazione centrale, e per le comunicazioni che saranno dalla medesima determinate, è concesso ai telegrafisti addetti alle comunicazioni medesime, il premio di rendimento « tantième » nella misura seguente per ogni telegramma di 15 parole scambiato nel turno di servizio giornaliero:

a) con apparati celeri stampanti, quando la media oraria dei telegrammi scambiati sia:

da 30 a 39 telegrammi . . . . . L. 0,12
da 40 a 45 telegrammi . . . . . » 0,15
oltre i 45 telegrammi . . . . . . » 0,18

b) con apparato Morse, quando la media prodotta sia:

da 10 telegrammi a 15 . . . . . . » 0,36
oltre 15 telegrammi . . . . » 0,50

La somma complessiva delle parole eccedenti le 15 in ciascun telegramma scambiato nella giornata viene divisa per 20, e il quoziente è aggiunto al totale dei telegrammi scambiati, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Art. 25.

Al personale di ruolo e non di ruolo che presta servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero dell'interno, è concessa una indennità giornaliera di L. 8.

Art. 26.

Restano in vigore le disposizioni dell'art. 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 (convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597) e dell'art. 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Le altre disposizioni circa le indennità di carica sono abrogate, e a retribuire il personale per la carica viene provveduto con la maggiorazione del premio di interessamento secondo le norme di cui all'art. 11.

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

Visto, *il Ministro per il tesoro*
BERTONE

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 726.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Comiso (Ragusa).

N. 726. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa in data 28 ottobre 1922, integrato con successivo decreto 7 ottobre 1944 e postilla 28 marzo 1946, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Comiso (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1947

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1946.

Elenco dei Comuni ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;

Visto l'art. 3 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, recante norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle Provincie di confine terrestre;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2267, recante modificazioni alla legge predetta;

Visto il decreto interministeriale 20 ottobre 1935, recante l'elenco delle zone delle provincie di Bolzano e Trento alle quali si applicano le disposizioni delle leggi anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095 e successive modificazioni si applicano:

1) nella provincia di Bolzano nei seguenti comuni: Appiano; Braies; Brennero; Campo di Trens; Campo Tures; Cornedo all'Isarco; Curon Venosta; Dobbiaco; Glorenza; Laives; Lagundo; Malles Venosta; Marlengo; Monguelfo; Moso; Naz Sciaves; Parcines; Prato dallo Stelvio; Racines; Rasun Valdaera; Rifiano; Rio di Pusteria; Selva dei Mulini; Senales; Sesto; San Candido; San Leonardo in Passiria; San Lorenzo in Pusteria; Sluderno; Tuore; Valle Aurina; Valle di Casies; Varna; Val di Vizza; Villabassa; Vipiteno;

2) nel territorio del comune di Bolzano, soltanto nella zona meridionale del territorio dei comuni catastali di Dodiciville e Gries (Bolzano) inclusa fra i confini del comune di Bolzano coi comuni di Appiano, Vadena e Laives fino all'incrocio fra il confine con questo ultimo Comune e la linea indicata nella carta annessa al presente decreto e come appresso descritta: dal monte Rosso (Rotwand) alla biforcazione del binario ferroviario per la zona industriale di Bolzano; da detta biforcazione, lungo la linea ferroviaria Bolzano-Trento, fino al fosso al sud del cimitero militare di Bolzano; dalla retta determinata da detto fosso fino all'incrocio di essa col fiume Isarco; da questo incrocio, lungo la sponda sinistra del fiume Isarco, fino al ponte su detto fiume nella zona industriale di Bolzano; da questo ponte, lungo la linea ferroviaria Bolzano-Merano-Caldaro, fino al ponte ferroviario sul fiume Adige della linea Bolzano-Caldaro.

Art. 2.

Il decreto interministeriale 20 ottobre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1936, è abrogato.

Roma, addì 25 ottobre 1946

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

Il Ministro per gli affari esteri
NENNI

Il Ministro per l'interno
DE GASPERI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1947
Registro Guerra n. 5, foglio n. 23. — VENTORINO

(1035)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) e il sig. Oreste Squillacioti di Nicola, è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1000)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.
Nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Veroli (Frosinone) e Monsano (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale del credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

1. — Il sig. Vincenzo Paolini fu Nicola è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone) in sostituzione dell'avv. Antonio Fratelli, deceduto. Il predetto commissario straordinario ha l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

2. — Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Monsano (Ancona) e il signor rev. don Carlo Porfiri fu Tommaso è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(999)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.
Nomina e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Manoppello (Pescara), Pietra Montecorvino (Foggia), Jelsi e Macchia Valfortore (Campobasso), Eboli (Salerno) e Carbone (Potenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Raffaele Arditi fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Manoppello (Pescara).

Il sig. Giovanni Arnese fu Leonardo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia).

Il sig. Francesco Capozio fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Jelsi (Campobasso).

Il sig. Saverio di Iorio fu Diego è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Macchia Valfortore (Campobasso).

Il sig. Antonio Storniello fu Vito è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Eboli (Salerno).

Il sig. Luigi Carusi fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carbone (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(998)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1947.
Scadenze delle bollette di macinazione per la campagna di consumo 1946-47.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto 27 maggio 1946 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, emanato di concerto con l'Alto Commissario per l'alimentazione, contenente disposizioni per il conferimento ai « Granai del popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1946;

Visto il decreto 18 maggio 1945 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, sulla disciplina della macinazione dei cereali di produzione 1945 trattenuti per il consumo familiare ed aziendale, la cui validità è stata prorogata per l'annata di consumo 1946-47 con successivo decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione stesso, in data 12 giugno 1946;

Considerato che per ragioni contingenti, i termini di tempo previsti dall'art. 2 del decreto Commissariale 18 maggio 1945 per la richiesta delle bollette di macinazione da parte degli aventi diritto non hanno potuto generalmente essere osservati, per cui la scadenza delle bollette di macinazione rilasciate per la campagna di consumo 1946-47 si è notevolmente prorogata rispetto alla data di effettiva disponibilità dei cereali di nuova produzione da parte dei produttori;

Allo scopo di regolarizzare tale situazione di fatto, onde evitare il ripercuotersi dell'inconveniente all'atto del raccolto 1947, e ritenuta altresì l'utilità di assicurare, attraverso tale provvedimento, un incremento delle disponibilità di cereali per l'approvvigionamento nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle « bollette di macinazione 1946-47 », rilasciate ai sensi del decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione in data 18 maggio 1945, prorogato per l'annata di consumo 1946-47 con decreto dello stesso Alto Commissario in data 12 giugno 1946, scade, per detta annata, alle date appresso indicate:

a) 30 giugno 1947, per i Comuni di pianura;
b) 15 luglio 1947, per i Comuni di collina;
c) 31 luglio 1947, per i Comuni di montagna.

L'appartenenza dei Comuni alle zone agrarie di pianura, collina e montagna, agli effetti delle scadenze stabilite nel precedente comma, è determinata in base al catasto agrario 1929 pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Il disposto di cui al precedente art. 1, non si applica per le « bollette di macinazione 1946-47 » rilasciate per la macinazione di solo granoturco.

Tali « bollette » pertanto mantengono le scadenze stabilite e, però, per essere valide, debbono riportare l'esplicita dichiarazione di convalida da parte degli Uffici annonari comunali che le hanno rilasciate.

Art. 3.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente art. 1, le quote di grano, orzo, segale e granoturco, iscritte nella « bolletta di macinazione » come macinabili mensilmente per uso familiare (part. I, lettera *b*) della bolletta di macinazione 1946-47) per il periodo di tempo successivo alle scadenze di cui all'art. 1 citato, dovranno essere conferite ai « Granai del popolo » entro il 20 marzo 1947.

Art. 4.

Per i conferimenti delle quote di cereali di cui all'art. 3 precedente, che verranno effettuati dai produttori fino al 20 marzo 1947, verrà corrisposto il prezzo attualmente in vigore per la consegna dei cereali ai « Granai del popolo » nelle provincie rispettive, maggiorato dal premio di L. 300 stabilito dal decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 44.

Art. 5.

Con proprio decreto i prefetti renderanno nota per ciascun Comune della propria provincia la data di scadenza delle « bollette di macinazione », ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, e disporranno il divieto per i molini che macinano cereali per conto terzi, di procedere a qualsiasi macinazione di cereali accompagnati da « bollette di macinazione » scadute di validità, eccezione fatta per quelle che, rilasciate a suo tempo per la macinazione di solo granoturco, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, rimangono valide fino alla normale scadenza previa convalida dell'Ufficio annonario comunale che le ha emesse.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1947

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

p. *L'Alto Commissario per l'alimentazione*
SANSONE

(1137)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1947.
Revoca del decreto 26 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni Riseria Cazzani Fugazza, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni Riseria Cazzani Fugazza, con sede in Milano, piazza Pio XI, n. 1;

Ritenuto che a seguito della concessione della cittadinanza italiana al sig. Helmke Federico, gl'interessi di persone di nazionalità germanica esistenti nella suindicata azienda sono cessati ed occorre quindi revocare il provvedimento di sindacato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 26 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni Riseria Cazzani Fugazza, con sede in Milano, piazza Pio XI, n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1066)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° marzo 1947.
Conferimento del latte vaccino e bufalino.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 338;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946 n. 342;

Visto il decreto commissariale 30 novembre 1945;

Ritenuta la necessità di confermare i conferimenti del latte vaccino e bufalino, fino all'emanazione di nuove norme sulla disciplina del settore lattiero caseario;

Decreta:

Articolo unico.

Il latte vaccino e bufalino deve continuare ad essere conferito, in conformità dei contratti previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 342, sino al 31 marzo 1947.

Roma, addì 1° marzo 1947

L'Alto Commissario: CERRETI

(1203)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cagliari a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1945

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1945, il comune di Cagliari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1387 del 7 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 2.000.000.

(1198)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Reggio Calabria è autorizzato con i sottoindicati decreti interministeriali, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, i seguenti mutui:

decreto interministeriale n. 66569 del 21 novembre 1945; importo del mutuo: L. 11.635.000;

decreto interministeriale n. 108452 del 29 gennaio 1946; importo del mutuo: L. 11.000.000.

(1199)

Autorizzazione al comune di Mazzarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mazzarino (Caltanissetta), di un mutuo di L. 1.770.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1025)

Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 15 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trivento (Campobasso), di un mutuo di L. 560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1026)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 74.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 242 — Data: 13 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Caprara Antonia fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 8 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita: L. 150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 224 — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 623.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2373 — Data: 18 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Bochicchio Ernesto fu Canio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 7 — Rendita: L. 665.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 174 — Data: 5 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: De Angelis Mario fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 448.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 23 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Antonietti Giulio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data: 6 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Guerra Antonio fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data: 6 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Como Giuseppe di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 17,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 24 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: De Sarlo Pasquale fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 24 — Rendita: L. 3678,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 29 luglio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Zappa Giovanni fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2195 — Data: 8 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Avallone Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 178,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 27 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Di Pasquale Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 6 — Rendita: L. 458,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 4 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Cena Giuseppe fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 3,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 4 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Cena Giuseppe fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 11.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 21 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Spoto Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902), nominativi 3 — Rendita: L. 437,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 6 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Parrella Emilio fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 2500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 556 — Data: 29 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Battistessa Lina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 15 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Latina — Intestazione: Banco di Napoli - Agenzia di Formia — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1732 — Data: 19 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ricevitoria di Roma — Intestazione: Pannunzio Enrico Vito di Giacinto Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 18.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 3 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Maceri Tullio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Rendita: L. 685.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1084 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Carena Nicola fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 6 — Rendita: L. 855.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 585 — Data: 17 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Morixe Carlo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 9 — Rendita: L. 9310.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 271 — Data: 28 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Digiacomo Addolorata fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 %, nominativo 1 — Capitale: L 10.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 87 — Data 16 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Troiano Blandina fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Rendita: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 25 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Piacenza — Intestazione: Savi Natalina fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5 %, nominativi 6 — Rendita: L. 30.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 31 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Galeno Michele — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 5 % (1951), nominativo 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 31 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione Galeno Michele — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950), nominativi 2 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 31 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Galeno Michele — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949), nominativi 3 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 31 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Galeno Michele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 48 — Rendita L. 2495.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116 — Data: 16 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Sparasci Emanuele fu Pa-

squale — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 4 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 402 — Data: 26 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Nicotra Venera fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 %, nominativo 1 — Capitale: L. 20.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 15 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Casadio Rosa in Scattorin — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 3 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Banco di Sicilia, sede di Torino — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1951), al portatore 10 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 369 — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Banco di Sicilia, sede di Torino — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1951), al portatore 2 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 243 — Data: 13 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Caprara Giovanni fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39995 — Data: 29 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: De Sillo Margherita di Evangelista — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 2 — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8691 — Data: 25 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Pazienza Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esottoriali, nominativo 1 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 13 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Panichi Silvio fu Valente — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativo 1 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2657 — Data: 1° febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione: Paccaroni Pio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27674 — Data: 17 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Schiavon Guglielmo di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40064 — Data: 22 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Pesci Filippo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativo 1 — Capitale L. 31.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10590 — Data: 31 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Zanotti Aldo fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativo 1 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3028 — Data: 9 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Vendramin Antonio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 11 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Francini Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10577 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Nanetti Luigi di Celso — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Gueli Biagio di Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 15 — Rendita: L. 12.243.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Gueli Biagio di Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Rendita L. 1830,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2562 — Data: 14 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Dibitonto Ferdinando di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 29 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Ludovica Virginia fu Basso — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6947 — Data: 21 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Vicini Beatrice di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 5400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 4 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Amodeo Giuseppe fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 67.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 20 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Tabarelli Erminio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 3 — Rendita: L. 355.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 febbraio 1947

(1165) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO
DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 febbraio 1947 - N. 48

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,05
Id. 3,50 % 1902	85,25
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	80,125
Id. 5 % 1936	94,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,10
Redimibile 3,50 % (1946)	88,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,40
Id. 5 % convertiti 1951	98,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avvisi di rettifica

Nel bando di concorso per esame a 26 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe (gruppo *A*, grado 7º), riservato ai reduci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1947, n. 31, all'art. 1, rigo 10º, ove è detto: «... guerra 1940-43, ai mutilati ed invalidi per la lotta, ecc. »; deve invece dirsi: «... guerra 1940-43, ai combattenti, ai mutilati ed invalidi per la lotta, ecc. ».

(1205)

Nel bando di concorso per esame a 14 posti di aggiunto di procura di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato, riservato ai reduci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1947, n. 32, all'art. 1, rigo 10º, ove è detto: «... guerra 1940-43, ai mutilati ed invalidi per la lotta, ecc. »; deve invece dirsi: «... guerra 1940-43, ai combattenti, ai mutilati ed invalidi per la lotta, ecc. ».

(1206)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a otto posti di archivista di Stato in prova (gruppo A), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1946, registro n. 4 Interno, foglio n. 132, con il quale venne bandito un concorso per otto posti di archivista di Stato in prova (gruppo *A*, grado 10º) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ai reduci;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nei giorni 24, 25, 26 e 27 marzo 1947, alle ore 9 di ciascun giorno, nei locali del Palazzo degli Esami in Roma.

Roma, addì 20 febbraio 1947

Il Ministro: SCELBA

(1202)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a 40 posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138; 23 ottobre 1924, n. 1737; 25 aprile 1932, n. 477; 27 ottobre 1937, n. 1876, e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898 e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina della assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per la ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, i reduci ed i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante la determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 90693-12106.2.6.5.-1.3.1. in data 10 gennaio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso a volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, per il numero complessivo dei posti vacanti;

Rilevato che il numero delle donne attualmente in servizio nell'Amministrazione degli archivi notarili è superiore al limite massimo consentito dalle norme vigenti e che, pertanto, non è possibile la loro ammissione al presente concorso,

essendo inoltre state escluse dal concorso di cui al decreto Ministeriale sopra indicato;

Considerato che a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, nel calcolo dei posti disponibili nel grado iniziale è stato tenuto conto delle vacanze che si verificheranno nei gradi superiori entro il semestre successivo alla data del presente bando, in dipendenza dei collocamenti a riposo di ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 40 posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuta illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 35 salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda, purchè complessivamente non siano superati i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato e del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio. Dette qualità devono risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante,

e) sia fornito, prima del termine utile della presentazione della domanda, della laurea in giurisprudenza.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale, nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia una delle quali deve, dal conservatore dell'Archivio, essere restituita al candidato a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine di giorni sessanta la sola domanda di ammissione corredata dalla prova del pagamento della tassa di concorso, eseguito o presso un Archivio notarile regionale o distrettuale ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1-3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia — Gestione degli archivi notarili — salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuta regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per eccertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio, ovvero certificato rilasciato dai competenti direttori di segreteria;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma e dal cancelliere del tribunale, o segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), dell'art. 4, insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

h) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 con le modalità stabilite dal precedente art. 3: la detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza del termine del concorso;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato attestante la specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo e lo stato di famiglia devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare e della croce di guerra ovvero le altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di partigiano.

La qualità di ex combattente della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare, per i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito. Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni. Coloro invece che, in sostituzione del ser-

vizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato. In egual modo deve provarsi la qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestano nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*) ed *h*) dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto art. 4.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore della Repubblica. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvedendo al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio III) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande, così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 9.

Il concorso si svolgerà mediante esame secondo le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

L'esame consiste:

A) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

B) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;
3) tasse sugli affari;
4) paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 1 della tabella allegato *c*) al regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876;
5) legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) nozioni di statistica.

Art. 10.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale, o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 11.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari conservatori aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, sono nominati conservatori aggiunti (grado 11° del gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 12.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: F. GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1947
Registro n. 3, *foglio n.* 261. — OLIVA

(1176)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito relativa al concorso a quattro posti di allievo ispettore medico-chirurgo (riservato a reduci), bandito con decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4007.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4007;
Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24/37280 in data 30 gennaio 1947;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a quattro posti di allievo ispettore medico-chirurgo, riservato a favore dei reduci di guerra, la cui nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° del mese successivo alla data del presente decreto.
2. — L'unico candidato risultato idoneo oltre il numero dei posti messi a concorso può essere assunto a ruolo.

Roma, addì 11 febbraio 1947

Il Ministro: FERRARI

GRADUATORIA DI MERITO

1) Monti dott. Mario;
2) Marinoni dott. Franco;
3) Arria dott. Giovanni;
4) Rapuzzi dott. Felice;
5) Borino dott. Ottorino.

(1201)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.